

(N. 1134)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DAMAGIO, MASCARO, SCARDACCIONE,
FERRARA Nicola, CURELLA, IANNI, D'AGOSTINI, D'AMELIO e DI
STEFANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1985

Modifiche ed integrazioni alla legge 16 luglio 1984, n. 326,
per la sistemazione dell'ultima fascia di personale precario
esistente nella scuola

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 16 luglio 1984, n. 326, voleva assorbire varie iniziative legislative che tendevano ad eliminare le questioni di illegittimità costituzionale pendenti sulla legge n. 270 del 1982 ed eliminare il precariato nella scuola.

Purtroppo, piuttosto che raggiungere gli obiettivi che si prefiggeva, la legge n. 326 del 1984 ha introdotto gravi elementi discriminanti perchè, a parità di condizione giuridica, non concede gli stessi benefici, determinando ulteriori evidenti casi di illegittimità costituzionale.

Infatti:

a) consente la graduale immissione in ruolo di insegnanti che abbiano prestato due anni di servizio in qualità di supplenti temporanei in particolari anni scolastici (uno negli anni scolastici compresi tra il 1978-1979 e il 1981-1982 ed un altro nel sessennio antecedente la data del 10 settembre 1981) e che siano in possesso di abilitazione alla data di entrata in vigore della

legge n. 270 del 1982, mentre esclude dallo stesso beneficio gli insegnanti che, con lo stesso servizio, abbiano conseguito l'abilitazione in data successiva (secondo comma dell'articolo 19 della legge n. 326 del 1984);

b) consente la graduale immissione in ruolo degli idonei in concorsi a cattedra già espletati alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, e che abbiano prestato almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplenti in uno degli anni scolastici del settennio antecedente il 10 settembre 1982 ed esclude gli insegnanti che, con lo stesso servizio, hanno conseguito l'idoneità nei concorsi espletati in data successiva (secondo comma dell'articolo 19 della legge n. 326 del 1984);

c) consente la graduale immissione in ruolo di docenti che abbiano conseguito l'abilitazione in concorsi già espletati o in via di espletamento alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 326 del 1984 a condizione che, con nomina del provvedi-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tore agli studi, abbiano prestato un anno di servizio nell'unico e particolare anno 1981-1982 ed esclude gli insegnanti che, con il medesimo titolo professionale, hanno prestato lo stesso servizio con nomina del preside o del direttore didattico (articolo 3 della legge n. 326 del 1984).

Nei primi due casi, prescindendo da chi ha conferito la nomina, si è discriminato sulla data di conseguimento della idoneità o della abilitazione all'insegnamento, quasi che le prove di esame sostenute nei concorsi indetti ai sensi della legge n. 270 del 1982 fossero state meno selettive dei precedenti « corsi abilitanti ».

Nell'altro caso, prescindendo dalla data di conseguimento dell'abilitazione, si è discriminato su chi ha conferito la nomina a prestare servizio, come se gli insegnanti « precari » nella loro attività didattica dessero una diversa prestazione professionale a seconda della provenienza della nomina all'insegnamento.

È da evidenziare, piuttosto, che gli insegnanti nominati supplenti temporanei dal preside o dal direttore didattico, pur fornendo l'identico servizio dei supplenti nominati dal provveditore agli studi, rispetto a questi ultimi sono meno tutelati nei confronti dell'amministrazione che, per gli uni e per gli altri, è sempre il Ministero della pubblica istruzione.

Infatti i supplenti temporanei nominati dal preside sono, ad esempio, licenziabili dopo 7 giorni di assenza anche giustificata, di conseguenza è probabile che i 180 giorni di servizio dei precari nominati dal preside siano di più effettivo servizio rispetto a quelli dei precari nominati dal provveditore agli studi; conseguentemente risulta sempre più inspiegabile la distinzione tra « precario del preside » e « precario del provveditore agli studi », trascurando così che tutti sono « precari del Ministero della pubblica istruzione ».

Non si capisce pertanto quale motivazione abbia indotto ad emarginare i supplenti temporanei nominati dai presidi o dai direttori didattici, insegnanti che in condizioni di estrema precarietà hanno reso un notevole servizio allo Stato, acquisendo una preziosa esperienza didattica e già in

possesso di abilitazione all'insegnamento, cioè di un valido titolo professionale che testimonia della loro preparazione culturale e capacità professionale accertate mediante prove di esame finalizzate allo scopo.

Che, in molti casi, gli insegnanti esclusi dalla immissione in ruolo hanno titoli di servizio e culturali superiori a quelli dei loro più fortunati colleghi è dimostrato dalle graduatorie provinciali degli aspiranti ad incarichi e supplenze: in tali graduatorie molti insegnanti aventi titolo di immissione in ruolo, ai sensi della legge n. 326 del 1984, seguono i loro colleghi meno fortunati, cioè coloro i quali la stessa legge n. 326 del 1984 esclude dalla immissione in ruolo.

Per porre quindi rimedio alle ingiuste discriminazioni operate dalla legge n. 326 del 1984, in presenza di un concreto titolo di servizio e della abilitazione all'insegnamento, occorre non tenere conto, nell'immissione in ruolo, nè della provenienza della nomina di supplenza nè della data di conseguimento dell'abilitazione.

A tal proposito non è superfluo ricordare che, come si evince dagli atti parlamentari, larga parte dei componenti le Commissioni permanenti pubblica istruzione del Parlamento ha votato contro la richiamata legge n. 326 del 1984 anche per le disparità di trattamento nei riguardi dei supplenti nominati dai presidi o dai direttori didattici; mentre altri parlamentari hanno votato a favore della stessa legge « per un senso di correttezza nei riguardi della maggioranza ... il provvedimento non chiude la vicenda del precariato, in relazione alla quale ulteriori interventi appaiono fin d'ora prevedibili... ».

È opportuno altresì evidenziare che la legge n. 326 del 1984, in vari punti ha valore innovativo rispetto alla legge n. 270 del 1982; in particolare l'articolo 3 della legge n. 326, ai fini della immissione in ruolo, prende in esame requisiti maturati due anni dopo e per effetto della legge n. 270 del 1982.

Pertanto si ravvisa l'esigenza del provvedimento che presentiamo allo scopo di abolire l'ultima fascia di precariato nella scuola con la eliminazione delle ingiuste discriminazioni operate dalla legge 16 luglio 1984 n. 326.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli insegnanti non di ruolo che, in qualità di supplenti, abbiamo prestato due anni di servizio nelle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado negli anni scolastici che vanno dal 1977-1978 a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e che, alla stessa data, siano in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo.

Hanno, inoltre, titolo ad essere immessi in ruolo gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole ed istituti, una votazione media non inferiore a 7/10 e che abbiano svolto un anno di servizio in qualità di supplenti nelle scuole ed istituti medesimi nel settembre antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.

L'immissione in ruolo degli insegnanti avverrà, in ambito provinciale, in relazione al cinquanta per cento dei posti disponibili per ogni anno scolastico, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilarsi sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli o del punteggio relativo al titolo di abilitazione, del titolo di studio e dei titoli di servizio.

Le graduatorie di cui al precedente comma sono aggiunte alla fine di quelle compilate ai sensi della legge 16 luglio 1984, n. 326.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio per ciascun anno scolastico.

E comunque valido il servizio che, agli effetti giuridici, viene valutato per un anno scolastico intero secondo le vigenti disposizioni per la formazione delle graduatorie provinciali di incarichi e supplenze.

Art. 2.

Ai fini dell'immissione in ruolo, gli insegnanti, che ai sensi del precedente articolo 1 ne abbiano titolo, possono chiedere l'inclusione in più graduatorie della provincia in cui hanno prestato servizio e, a loro scelta, in una seconda provincia.

Gli insegnanti di cui al precedente comma, se immessi in ruolo in una delle graduatorie in cui risultano inclusi, sono tenuti ad accettare la nomina entro 48 ore dalla notifica.

Art. 3.

La validità delle graduatorie degli idonei a ciascun concorso, indetto ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, per l'immissione in ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado è protratta oltre il biennio previsto fino al completo espletamento del concorso successivo indetto ai sensi della stessa legge n. 270 del 1982.

Art. 4.

Gli aspiranti a nomina in ruolo, inclusi nelle graduatorie provinciali o di istituti per il conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado, i quali siano compresi in una o più graduatorie previste dalla presente legge, limitatamente alle discipline di insegnamento di queste ultime graduatorie, hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella prima provincia richiesta.

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alle disposizioni di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modifiche.